

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3087

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRIPPO, STEGAGNINI, FALCONIO, FUSARO, PICANO,
LEONE, DEGENNARO, ZARRO, SCAIOLA**

Presentata il 20 gennaio 1982

**Adeguamento del trattamento dei professori universitari
al trattamento dei dirigenti generali di livello A della
Amministrazione dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ai sensi dello articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, l'assegno personale del 15 per cento previsto per il personale dirigente è escluso per i « dipendenti che godono trattamento commisurato o rapportato agli stipendi stessi » (dei dirigenti). Ora si deve ricordare che la Corte costituzionale con la nota sentenza n. 219 del 1975 ha affermato il principio dell'equiparazione rilevando l'irrazionalità di un trattamento che avesse eliminato la corrispondenza stabilita tra la categoria dei professori e del personale dirigente secondo un costante indirizzo della legislazione.

Quello che preoccupa nella esclusione contenuta nell'articolo 11 è soprattutto il mutamento di indirizzo, nel senso di negare la equiparazione sin qui affermata ed eseguita, quando poi non esiste alcun elemento nuovo che valga a giustificare un tale mutamento.

Ed anzi il nuovo stato giuridico dei professori universitari ha accresciuto lo impegno di lavoro imponendo un numero di ore minime ben superiori alle 40 o 60 lezioni annuali del vecchio ordinamento e richiedendo anche per i professori a tempo definito un impegno non inferiore alle 250 ore, fermo restando il contenuto delle prestazioni richieste ai professori e il relativo livello (non si deve dimenticare che anche nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si richiede per l'entrata in ruolo la maturità scientifica, ben distinta dall'idoneità richiesta ai professori associati).

In breve, ferme restando le premesse dell'equiparazione tra professori e dirigenti si stabilisce la norma dell'articolo 11 che toglie l'equiparazione senza alcuna giustificazione cadendo in quel vizio già sanzionato dalla sentenza n. 219 del 1975, che ha appunto rilevato l'irrazionalità di un trattamento difforme (cfr. pagina 7, paragrafo 7 della sentenza citata, nel testo

a cura della stessa cancelleria della Corte costituzionale). Sul piano della normativa costituzionale c'è poi da osservare che l'articolo 36 della Costituzione garantisce a tutti i lavoratori una retribuzione corrispondente alla qualità e quantità del lavoro prestato e nella specie, come si è già detto, la quantità è aumentata e la qualità è rimasta quella che era (cfr. articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311; articolo 2 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534).

Come argomento di completamento dell'irrazionalità e dell'ingiustizia della legge, si può aggiungere che essa è intervenuta dopo l'aprile 1981 e cioè dopo il decorso del termine entro il quale si è operata la

scelta tra impegno a tempo pieno e a tempo definito; chi ha scelto il tempo pieno si è trovato con la retribuzione diminuita contro tutti i precedenti del diritto del lavoro che negano la possibilità di trasformare *in peius* il trattamento economico.

Si propone pertanto di assumere come punto di riferimento del trattamento economico dei professori universitari l'intero trattamento del dirigente generale di livello A, da attribuire integralmente ai professori ordinari di prima fascia, ultima classe di stipendio a tempo pieno, e da prendere come base per la determinazione degli altri trattamenti previsti nell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui vengono conservate le percentuali.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il trattamento economico del dirigente generale di livello A è attribuito integralmente ai professori ordinari a tempo pieno della prima fascia ultima classe di stipendio, e viene assunto a base della determinazione del trattamento economico delle altre classi.

Per i professori a tempo definito, il trattamento economico è determinato secondo le percentuali previste dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, applicate all'intero trattamento economico del dirigente generale di livello A.

Le differenze tra il nuovo trattamento ed il miglior trattamento già conseguito, vengono conservate a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile.